

Art. 1 – Le presenti Linee Guida disciplinano, a norma dell'art. 4, c.1, del Decreto interministeriale 4 febbraio 2010 (G.U. n.104 del 6.5.2010), il procedimento per la concessione dei contributi e/o incentivi alle assunzioni, a valere sulle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 13 della legge 68/99, così come sostituito dall'art. 1, c.37, lettera c, della legge 24 dicembre 2007, n 247, in conformità ai criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo predetto, definiti con lo stesso Decreto.

A far data dalla pubblicazione della Delibera di approvazione delle linee guida, i competenti Servizi per l'Impiego delle Province si atterranno alle relative disposizioni procedurali.

Art. 2 – Tipologia incentivi alle assunzioni

L'art. 13, c.1, della legge 68/99 stabilisce i seguenti tipi di contributo e/o incentivo alle assunzioni:

- 1) contributo all'assunzione nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che risponde ai requisiti soggettivi di invalidità di cui alla lettera a) dell'art. 13 della legge 68/99 (riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento; minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra; handicap intellettivo e psichico);
- 2) contributo all'assunzione nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che risponde ai requisiti soggettivi di invalidità di cui alla lettera b) dell'art. 13 della legge 68/99 (riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento; minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra);
- 3) rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro ovvero per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche, in presenza dei requisiti soggettivi di invalidità del disabile assunto, in uno al perseguimento delle finalità di cui alla lettera d) dell'art. 13 della legge 68/99.

Art. 3 – Richiesta di ammissione al contributo

La richiesta di ammissione al contributo va presentata al Servizio per l'Impiego della Provincia territorialmente competente rispetto all'ubicazione del posto di lavoro.

La richiesta di contributo può essere presentata dai datori di lavoro privati che hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato, stipulando con il Servizio predetto la convenzione ex art. 11 o ex art. 12 bis della legge 68/99.

Sono ammissibili al contributo unicamente le assunzioni a tempo indeterminato realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Alle stesse condizioni e con le medesime modalità procedurali, gli incentivi sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto del Fondo.

Art. 4 – Richiesta di ammissione al rimborso forfettario parziale delle spese

Il datore di lavoro privato che, avendo effettuato un'assunzione a tempo indeterminato ai sensi della legge 68/99 e con l'obiettivo di realizzare le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 13 della legge 68/99 e/o nel caso previsto, in presenza dei requisiti soggettivi di invalidità del disabile assunto, deve sostenere o che ha sostenuto, in previsione di tale assunzione, le spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro ovvero per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche, può richiedere il rimborso forfettario parziale di tali spese, presentando a tal fine la richiesta al Servizio per l'Impiego della Provincia territorialmente competente.

La richiesta va corredata dalla documentazione di spesa (a preventivo o a consuntivo) e dalla relazione descrittiva e giustificativa degli interventi da realizzare o già realizzati per i quali viene richiesto il rimborso forfettario.

Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione previa acquisizione della documentazione di spesa e della verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi per i quali è stata richiesta l'agevolazione e della loro congruità rispetto alle esigenze dell'inserimento lavorativo del disabile, nonché della permanenza minima di almeno 12 mesi, del rapporto di lavoro del disabile per il cui inserimento gli interventi stessi sono stati realizzati.

Il limite massimo di rimborso per singola richiesta di contributo è fissato in euro 20.000.

Art. 5 – Termini di presentazione della richiesta di ammissione al contributo all'assunzione

La richiesta di ammissione al contributo all'assunzione va presentata all'atto della richiesta di assunzione del disabile e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.

La mancata richiesta entro il termine predetto esclude il datore di lavoro dalla partecipazione alla ripartizione del Fondo e conseguentemente dalla fruizione dei contributi di cui all'art. 13 della legge 68/99.

La richiesta di ammissione al contributo all'assunzione va presentata compilando, in ogni sua parte, l'apposito modello "A", il cui schema è riportato in allegato.

La quantificazione del contributo è presuntiva ed è effettuata sulla base degli elementi che costituiscono il costo salariale annuo, così come definito dal Regolamento Comunitario n°800 del 6 agosto 2008 che ha sostituito il Regolamento n°2204/02 e così come ribadito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota 13/III/0007171 del 205/2010, intendendosi come *"l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende: a) la retribuzione lorda* prima delle imposte; b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali; c) i contributi assistenziali per figli e familiari"*

** comprensiva del TFR maturato nonché dei ratei riferiti alle mensilità aggiuntive*

Art. 6 – Termini di trasmissione dei prospetti riepilogativi provinciali delle richieste di contributo annuali

Per consentire di comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i dati sulle richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati e necessari ad effettuare il riparto del Fondo, i competenti Servizi per l'Impiego delle Province trasmettono annualmente alla Regione Campania – Settore ORMEL – entro e non oltre il 15 febbraio, l'elenco dei datori di lavoro privati che, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, hanno presentato richieste di ammissione agli incentivi e che, a seguito dell'istruttoria realizzata e delle verifiche effettuate, sono state ritenute ammissibili.

A tal fine, per ciascuna richiesta ritenuta ammissibile, è trasmesso un prospetto riepilogativo contenente i seguenti campi: ragione sociale; partita IVA o codice fiscale del datore di lavoro; codice fiscale del disabile assunto; percentuale di riduzione della capacità lavorativa del disabile assunto o categoria di ascrizione della minorazione; presenza di handicap intellettuale e psichico; data di assunzione; tipologia di convenzione; ammontare del costo salariale annuo del disabile assunto.

Art.7 - Procedimento concessione dei contributi

In relazione alle risorse trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della ripartizione delle disponibilità del Fondo per la specifica annualità, i datori di lavoro privati che, con riferimento a tale annualità, hanno fatto richiesta di ammissione al contributo e che sono stati ammessi presentano, trascorso un anno dall'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro con il disabile, la domanda di liquidazione, utilizzando il modello B, come da schema allegato, da compilare in ogni sua parte e da trasmettere, per il tramite del Servizio per l'Impiego della Provincia di competenza territoriale, al Settore ORMEL della Regione Campania.

La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte del competente Servizio, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dal superamento, con esito positivo, del periodo di prova.

Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro, il contributo all'assunzione potrà essere ridotto e riproporzionato in base alla minore durata nella sola ipotesi che la relativa cessazione sia avvenuta per causa non imputabile al lavoratore disabile.

Il contributo dovrà essere ridotto in proporzione alla minore durata delle prestazioni lavorative, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

L'entità del contributo alla assunzione viene determinata a posteriori dal datore di lavoro sulla base del costo salariale effettivamente sostenuto dallo stesso in dodici mesi per il disabile assunto.

Non si procederà all'erogazione del contributo qualora il rapporto di lavoro cessi prima del superamento del periodo di prova e nei casi in cui siano state presentate dichiarazioni mendaci in ordine al costo salariale effettivo o colpevolmente imprecise.

Per ciascuna domanda di liquidazione, il competente Servizio per l'Impiego della Provincia effettua la relativa istruttoria e le necessarie verifiche (effettività e permanenza dei rapporti di lavoro, cause di cessazione dei rapporti e relativa imputabilità ai lavoratori disabili), prima di disporre la trasmissione alla Regione.

In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento dell'azienda e di trasferimento di azienda, i contributi verranno concessi od erogati al nuovo soggetto, per la parte residua.

Art. 8 – Comitato di gestione del Fondo Regionale disabili

Il Settore ORMEL sottopone al Comitato di gestione del Fondo Regionale dei disabili i prospetti riepilogativi ricevuti dalle Province, contenenti i dati delle richieste di liquidazione presentate dai datori di lavoro.

Il Comitato, verificata la disponibilità del Fondo Nazionale rispetto all'ammontare delle agevolazioni richieste dai datori di lavoro per la specifica annualità, potrà stabilire i criteri di utilizzo di eventuali economie ovvero di eventuali riduzioni nell'assegnazione delle risorse, fatti salvi i criteri di cui all'art. 4, c. 3 del DM 4.2.2010.

In particolare, qualora le risorse del Fondo, al netto delle spese destinate a rimborsare gli interventi di cui all'art. 13, lettera d) della legge 68/99, fossero insufficienti a soddisfare interamente le richieste di contributo alle assunzioni presentate, dovrà privilegiarsi il rispetto dell'ordine di priorità seguente:

- 1) assunzione di persone con disabilità di particolare gravità precedentemente impegnate in prestazioni lavorative tramite convenzioni trilaterali, con priorità per le assunzioni realizzate attraverso l'art. 12 bis della legge 68/99;
- 2) assunzione di persone con disabilità intellettiva o psichica;
- 3) assunzione di persone con disabilità che presentano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;
- 4) assunzione di persone con disabilità che presentano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%;

All'interno di tali priorità, sarà valido il seguente ordine di precedenza:

- a) assunzione di persone di sesso femminile;
- b) assunzione da parte di datori di lavoro non soggetto all'obbligo;
- c) assunzione di persone con oltre 50 anni di età.

Art. 9 – Richieste di contributo presentate per assunzioni effettuate negli anni 2008 e 2009

I datori di lavoro che hanno fatto richiesta di ammissione al contributo per assunzioni effettuate negli anni 2008 e 2009 dovranno presentare la richiesta di liquidazione secondo il modello "B", indirizzandola alla Regione Campania - Settore ORMEL, per il tramite dei Servizi per l'Impiego della Provincia territorialmente competente.

La richiesta predetta va presentata, distintamente per l'annualità in cui è avvenuta l'assunzione e per la quale è stata presentata la richiesta di ammissione al contributo, entro il 30 giugno 2011.

I competenti Servizi per l'Impiego Provinciali effettueranno l'istruttoria delle richieste pervenute, la verifica della corrispondenza tra i dati forniti dai datori di lavoro all'atto della richiesta di ammissione al contributo e quelli contenuti nella richiesta della relativa liquidazione nonché la verifica circa la permanenza del rapporto di lavoro ad un anno dalla relativa instaurazione e la condizione attuale, compresa la causa che ha determinato l'eventuale cessazione del rapporto.

Gli esiti della istruttoria realizzata e delle verifiche effettuate dovranno essere trasmessi alla Regione – Settore ORMEL.

A tal fine, con riferimento a ciascuno degli anni 2008 e 2009, sarà trasmesso un prospetto riepilogativo nel quale, per ciascuna richiesta di liquidazione ritenuta ammissibile saranno forniti i dati relativi ai seguenti campi: ragione sociale; partita IVA o codice fiscale del datore di lavoro; codice fiscale del disabile assunto; percentuale di riduzione della capacità lavorativa del disabile assunto o categoria di ascrizione della minorazione; presenza di handicap intellettivo e psichico; data di assunzione; tipologia di convenzione; ammontare del costo salariale effettivamente sostenuto dal datore di lavoro nei dodici mesi per il disabile assunto (ovvero nella minore durata se il rapporto è cessato per cause non imputabili al lavoratore disabile ovvero se è avvenuta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale).

Art. 10 – Richieste di contributo presentate per assunzioni effettuate nell'anno 2010

I datori di lavoro che hanno fatto richiesta di ammissione al contributo per assunzioni effettuate nell'anno 2010 dovranno presentare, trascorso un anno dall'instaurazione del rapporto di lavoro, la richiesta di liquidazione secondo il modello "B", indirizzandola alla Regione Campania - Settore ORMEL, per il tramite dei Servizi per l'Impiego della Provincia territorialmente competente.

I competenti Servizi per l'Impiego provinciali effettueranno l'istruttoria delle richieste pervenute, la verifica della corrispondenza tra i dati forniti dai datori di lavoro all'atto della richiesta di ammissione al contributo e quelli contenuti nella richiesta della relativa liquidazione nonché la verifica circa la permanenza del

rapporto di lavoro e la condizione attuale, compresa la causa che ha determinato l'eventuale cessazione del rapporto.

Gli esiti della istruttoria realizzata e delle verifiche effettuate dovranno essere trasmessi alla Regione – Settore ORMEL.

A tal fine, trimestralmente, sarà trasmesso un prospetto riepilogativo nel quale, per ciascuna richiesta di liquidazione ritenuta ammissibile saranno forniti i dati relativi ai seguenti campi: ragione sociale ; partita IVA o codice fiscale del datore di lavoro; codice fiscale del disabile assunto; percentuale di riduzione della capacità lavorativa del disabile assunto o categoria di ascrizione della minorazione; presenza di handicap intellettuale e psichico; data di assunzione; tipologia di convenzione; ammontare del costo salariale effettivamente sostenuto dal datore di lavoro nei dodici mesi per il disabile assunto (ovvero nella minore durata se il rapporto è cessato per cause non imputabili al lavoratore disabile ovvero se è avvenuta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale).